



# APPUNTI LUISS

## Diritto Commerciale 1

---

Esplicazione

F.A.B.

Questo lavoro è tratto da: Manuale di Diritto Commerciale Campobasso, Compendio di Diritto Commerciale “Simone” edizione 2016, Codice Civile e Leggi Speciali, appunti presi durante le lezioni e riferimenti da siti giuridici e di studi legali vari. L’uso di questo lavoro è subordinato all’acquisto dei manuali dai quali è tratto. Leggi gli altri termini e condizioni su [www.appuntiluiss.it](http://www.appuntiluiss.it)



## Sommario

MODULO 1 : L'IMPRESA .....	3
MODULO 3 : I SEGNI DISTINTIVI .....	65
MODULO 4 : I TITOLI DI CREDITO .....	121
MODULO 5 : CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORDATARIE .....	181
MODULO 6 : LA SOCIETA' IN GENERALE: LA SOCIETA' DI PERSONE.....	287
MODULO 7 : LA S.R.L. , CENNI INTRODUTTIVI.....	349

## MODULO 1 : L'IMPRESA

### INTRODUZIONE STORICA AL CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE

#### Venezia, 1200 → viaggio dei fratelli Polo:

- ❖ Via della seta : scambi mercantili con l'oriente
- ❖ Ricerca di merci (spezie, seta = Monopolio Cinese);
- ❖ Mercato produttivo del vetro, Murano (vetro = Monopolio Venezia) : i maestri vetrai venivano protetti con l'esenzione giudicare e lo stesso divieto di trasferirsi fuori da Venezia .
- ❖ Famiglia Polo : **MERCANTI → NASCITA DEL DIRITTO COMMERCIALE** (fine Medioevo/inizio età dei comuni) : necessità di regole e strumenti di scambio.
- ❖ Codificazione del diritto commerciale : “tarda”, origine pratica = **COMMON LAW**.
- ❖ Esplosione politico-economica di Venezia nello scenario europeo, ripercussioni in letteratura : “Il Mercante di Venezia”.

Antonio : imprenditore insolvente.

Shylock: “I want my pound of flesh”.

Libbra di carne senza sangue : astrattezza cambiale.

- ❖ **ORIGINE USURA** : gli Ebrei potevano prestare soldi con interessi diversamente dai Cristiani perché tale divieto era contenuto nelle Scritture = **GLI EBREI ERANO I BANCHIERI PIU' POTENTI**.
- ❖ **DISCIPLINA CONTRATTI DI CREDITO**: usura, anatocismo, bancarotta ( rottura del banco del mercante, sanzione simbolica oltre alle altre pene).
- ❖ Giovanni d'aspiria : Primo Privilegio su stampa (1469)
- ❖ Stampa = riproduzione veloce, necessità di un diritto d'autore = **COPYRIGHT**.

#### Inizio 1600 → inizio di uno spostamento dell'asse commerciale mercantile.

- ❖ **CAUSE** :
- ❖ Scoperta dell' America (1492);
- ❖ Nascita delle due Compagnie delle Indie:
- ❖ Compagnia delle Indie Olandesi : capitale sociale : 6 450 840 fiorini (creata dal Governo);
- ❖ Compagnia delle Indie Inglesi (creata dalla Corona).
- ❖ **PRIVILEGIO DEI GOVERNI : MONOPOLISMO**
- ❖ Primo esempio di s.r.l. istituita con provvedimento ad hoc (si limita quanto viene concesso dal soggetto);
- ❖ Archetipo di s.p.a. : Corporation (società per azioni/multinazionali).
  
- ❖ **COMPAGNIA DELLE INDIE INGLESE → forma parastatale:**
- ❖ Esercito;
- ❖ Batteva moneta;
- ❖ Diversa dalla pirateria (esempio : le venture di Sandokan);
- ❖ Nascita dei primi narcotrafficienti : acquisto del thè e vendita dell'oppio, apertura di molti porti commerciali cinesi = legalizzazione vendita dell'oppio).
  
- ❖ **COMPAGNIA DELLE INDIE OCCIDENTALE → rifiuto di acquistare e pagare le tasse del thè (caffè → USA) così buttano il thè in mare:**
- ❖ Rivoluzione Americana : unificazione del territorio trasformando la colonia inglese nel primo e più grande mercato unico del tempo → **CREAZIONE DELLE FERROVIE = CREAZIONE DI UN**

## **MERCATO;**

❖ Potenza Economica a crescita interna : nascita e progresso delle multinazionali, liberalismo economico che favorisce la crescita, declino degli stati europei coloniali.

## **Spostamento del baricentro economico e giuridico :**

❖ **DIRITTO DELL' ANTITRUST (1890)** : Sherman propone di intervenire contro i comportamenti pregiudizievoli , ad esempio intervenendo concordando i prezzi :

❖ Caso Rockefeller : nascita delle “Sette Sorelle” grazie al provvedimento contro la “Standard Oil”

**RIMEDIO CONTRO IL POTERE ECONOMICO CONCENTRATO, SHERMAN ACT → DIRITTO ANTITRUST.**

## **Prima e Seconda Guerra Mondiale:**

❖ Declino Gran Bretagna ed Europa = intervento USA per salvare la situazione.

❖ Importazione diritto antitrust : **PIANO MARSHALL:**

❖ Trattato Costitutivo della CECA e CEE ( Sala della Lupa, Roma, 1957) : introduzione anche di due norme sull'antitrust : a partire dal 1958, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Roma che ha istituito la Comunità europea, l'Unione europea si è dotata di una normativa comune a tutela della concorrenza. In particolare, gli articoli 101 e 102 del Trattato (\*) vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e gli abusi di posizione dominante posti in essere da imprese e suscettibili di arrecare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri. Inoltre l'articolo 106 del Trattato prevede che gli Stati membri non adottino, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese titolari di diritti speciali o esclusivi, misure che restringano la concorrenza in contrasto con le norme comunitarie.

## **Primi anni 2000 : ERA DIGITALE - FACEBOOK**

❖ **TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E DELL'INNOVAZIONE :**

❖ Tutela del Software : oggetto del diritto d'autore tutelato da Copyright.

❖ Patent War (2011) : Apple vs Samsung.

❖ Inesistenza di un diritto a livello mondiale : **PROBLEMA DI TERRITORIALITA' E UNIFORMITA' DEL DIRITTO = CONCORRENZA FRA ORDINAMENTI.**

❖ Crisi delle pensioni e dei prestiti in USA : intervento dello Stato e rimbalzo in Europa:

❖ **NUOVE REGOLE SULL'INSOLVENZA DELLE BANCHE** : in caso di insolvenza non rispondono solo le banche con il loro capitale ma anche i creditori che hanno acquistato bond, chi ha conti superiori a 100 000 euro è tenuto a cedere alla banca quanto eccedente la somma → dubbio sul rischio da assumersi.

## LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

### EVOLUZIONE STORICA

**CODICE CIVILE (1942)** : “figlio” della stagione delle codificazioni che inizia in Europa, in particolare in Francia, con Napoleone, 1802 → Codici Napoleonici:

- ❖ Diritto civile;
- ❖ Diritto commerciale.

Codificazione : raccolta organica di norme , valenza pratica, politica e sociale → indicazione del sistema delle fonti, risposta a due istanze molto sentite per la Francia del tempo.

**LEX MERCATORIA** : valenza pratica, corporazione dei mercanti ( organizzazione dell’attività produttiva), appartenenza necessaria per esercitare l’attività commerciale, presenza di norme per la soluzione delle dispute → **MAGISTRATI (CONSOLI)** : mercati nominati per esercitare tale funzione, “tribunale speciale” che rimane estraneo all’evoluzione degli stati nazionali.

**SISTEMI CORPORATIVI = ESTRANEI AL DIRITTO COMUNE**; influenza politica : in Francia, avendo sede a Parigi, questi influenzavano l’elezione del re → **DUPLICE SCOPO CON NAPOLEONE** : mettere gli ideali della rivoluzione in accordo con le corporazioni, sebbene fosse molto difficile → **ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI = ABOLIZIONE DI CENTRI DI POTERE → MONOPOLIO DELLO STATO IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ECONOMICA** (“turning point” del diritto Commerciale).

**CODICE DEL COMMERCIO ECONOMICO (1803)** : espansione in tutta Europa in contemporanea alle conquiste di Napoleone (eccezione dell’Inghilterra) → **“ESPORTAZIONE MILITARE”**.

**CODICE DI COMMERCIO, ITALIA (1882)** : esso fissava e risolveva il problema dei soggetti, dunque dei destinatari, necessità di individuare la categoria → mercanti : coloro che sono iscritti all’albo.

❖ Abrogazione corporazione = **LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA** → “Chi sono ora i destinatari ?”

❖ **TECNICA DELLA DEFINIZIONE OGGETTIVA** : definizione di **ATTO DI COMMERCIO** (art. 3 Codice) = elencazione di 24 attività la cui cosa comune era quella di essere soggetti alle leggi del commercio.

❖ **COMMERCIANTE** : colui che compie atti di commercio in modo costante<sup>1</sup> o anche casuale

❖ **BASE DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE.**

❖ **CONSEGUENZE DELL’ATTO DI QUALIFICA O DI APPLICAZIONE DELL’ATTO COMMERCIALE** : soggezione processuale alle regole speciali del tribunale di commercio (ancora presenti in Francia e Germania).

**1920-1930** : Nel 1942 si è nel pieno del regime fascista che comporta una piena **UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE** con Regio decreto.

- ❖ Differenza tra diritto civile e commerciale:
- ❖ Diritto civile : no usi e consuetudini.
- ❖ Diritto Commerciale : usi e consuetudini.
- ❖ Rafforzamento del concetto di economia : economia come motore della politica (stretto rapporto con il governo).

---

<sup>1</sup> Abitualmente : sia persone fisiche che società commerciali

## **Fine del fascismo → COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL CODICE CIVILE.**

### ❖ **Art. 2060 :**

*“Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali [1, 4, 35, 39 Cost.] (1).”*

Note

(1) Art. così modificato ex art. 3, comma 2, D. Lgs.. 14 settembre 1944, n. 287 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile).

### ❖ **Art. 2061 :** corporazioni come organi esecutivi delle direttive provenienti dall'atto = **LO STATO REGOLA L'ATTIVITA' ECONOMICA.**

❖ **Artt. 2063 ss :** ordinanze corporative, disciplina unitaria della produzione (oggi abrogata) .

### ❖ **DISEGNO VERTICISTICO DELLO STATO TOTALITARIA :**

- No autonomia del diritto commerciale;
- No autonomia dei tribunali di commercio;
- Assorbimento delle norme speciali nel Codice Civile (Libro V) → lavoro nell'impresa artt. 2082 ss
- **EFFETTO :** eliminazione formale dell'autonomia delle fonti del diritto commerciale..

Codice Civile e leggi speciali (dallo Stato)

Giurisdizione soggetta a quella civile

Dal 2012-2013 : sono state introdotte delle sanzioni speciali, sono solo nei tribunali presenti in ogni capoluogo dei distretti giudiziari --< esigenza di attribuire a livello di disciplina giudiziale un'autonoma competenza del diritto commerciale.

**SISTEMA STATALE DELLE FONTI :** per lungo tempo lo fa attraverso i codici, lo fa abitualmente con le leggi speciali topograficamente estranee al codice. Il legislatore in materia commerciale non è più solo statale.

**LIVELLO SOVRANAZIONALE :** ordinamento della Comunità Europea.

**PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE :** regole standardizzate redatte da un board di esperti che con dei principi redigono norme applicabili per particolari società (s.p.a o società con oggetto finanziario-assicurativo) = IFRS (fonti di norme autoprodotte ) → **PRINCIPI ECONOMICI CONTABILI STANDARDIZZATI**

## **IL DIRITTO COMMERCIALE OGGI**

### **OGGETTO DEL DIRITTO COMMERCIALE:**

- ❖ Diritto Privato e non dell'Impresa;
- ❖ Diritto Privato dell'Economia;

**ORIGINE :** Ius Mercatorum.

**DEFINIZIONE :** diritto privato delle imprese che è parte centrale del diritto privato dell'economia. Diritto cosiddetto “speciale” in quanto fondato su norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su principi ispiratori propri e unitari; è inoltre un diritto tendente all'uniformità

internazionale

## **FONTI LEGALI:**

- ❖ **COSTITUZIONE : ARTT. 41 E 42** → Proprietà Privata e libertà di iniziativa economica.

## **CONCETTO DI ECONOMIA DI MERCATO :**

- ❖ Libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e del proprio tornaconto.

- ❖ Libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici.

- ❖ **LIBERTA' DESTINATE A SVILUPPARI NELLA SFERA DEL DIRITTO PRIVATO E REGOLATE DA UNA NORMATIVA CHE CONCERNE I SINGOLI RAPPORTI ECONOMICI E L'ATTIVITA' DI IMPRESA UNITARIAMENTE CONSIDERATA.**

- ❖ **CODICE CIVILE** (diritto privato delle imprese) : unificazione dei due tipi di codici, modifica sul piano sostanziale rappresentata da tre dati salienti che la delineano :

- 1) Scompare la categoria degli atti di commercio ed la figura dell'**IMPRENDITORE** sostituisce quella del **COMMERCIANTE**.

- 2) Superamento della contrapposizione radicale tra **INDUSTRIA & COMMERCIO** e **AGRICOLTURA & ARTIGIANATO**, nonché quella fra **OPERATORI ECONOMICI PRIVATI E PUBBLICI**.

- 3) **UNIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI.**

- ❖ **LEGGI SPECIALI** (CONCERNENTI LA MATERIA LABURISTICA, TRIBUTARIA, PUBBLICISTICA E FALLIMENTARE) : intorno alle imprese infatti si addensano interessi esterni in quanto per impresa intendiamo il luogo di organizzazione dei fattori economici e produttivi, nonché luogo di di aggregazione di interessi economici e morali dei lavoratori che comportano una tutela a livello individuale ma anche collettivo → **DIRITTO DI IMPRESA**.

**DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO** : processo di armonizzazione (harmonization principle ex art. 114 TFEU = importante potere dell'Unione Europea , concernente le sue competenze, che permette con l'adozione di particolari tipologie di atti concernenti delle problematiche comuni agli Stati Membri di provvedere ad una disciplina uniforme); importanza del fattore "Globalizzazione" favorito dalle nuove tecniche di comunicazione e contrattazione a distanza (commercio elettronico) → **ATTIVITA' ECONOMICA SU CUI SI E' PUNTATO AD ISTITUIRE UN MERCATO COMUNE COME BASE PER LA SOSTANZIALE INTEGRAZIONE EUROPEA TRA STATI, INTERNAL MARKET** → EU.



## L'IMPRENDITORE

Nel codice del 1882 non esisteva la nozione di “imprenditore” ma di quella di “commerciante”; nacque in seguito la necessità di distinguere le due figure. Inoltre, in questo codice, la materia dell'agricoltura in qualsiasi forma di sfruttamento delle materie e delle risorse naturali erano escluse; nel Codice Civile del 1942, invece, viene regolata anche l'attività dell'imprenditore agricolo, egualmente quella dell'artigiano e dell'industriale .

Come si può ben capire, la fattispecie di impresa non è una fattispecie a disciplina unitaria, bisogna infatti ricorrere a **tre criteri di selezione** operanti su piani diversi :

- 1) **OGGETTO** : imprenditore **agricolo (art. 2135)** e imprenditore **commerciale (art.2195)**;
- 2) **DIMENSIONE** : imprenditore **piccolo (2083)** e imprenditore **medio – grande**.
- 3) **NATURA** : impresa **individuale, in forma di società e pubblica**.

L'incidenza di tali distinzioni sulla disciplina dell'attività di impresa non è tuttavia omogenea possiamo infatti riscontrare ciò nella suddivisione tra gli statuti:

### STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE

- ❖ Azienda → artt. 2555- 2562 c.c.
- ❖ Segni distintivi → artt. 2563 – 2574 c.c.
- ❖ Concorrenza e consorzi → artt. 2595 – 2620 c.c.
- ❖ Disposizioni speciali in tema di contratti → artt. 1368 -1510- 1722 c.c.
- ❖ Tutela della concorrenza e del mercato → L. 287/ 1990 .

### STATUTO TIPICO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE

- ❖ Iscrizione nel registro delle imprese → artt. 2188 – 2202 c.c.
- ❖ Rappresentanza → artt. 2203 – 2213 c.c.
- ❖ Scritture contabili → artt. 2214 -2220 c.c.
- ❖ Fallimento e altre procedure concorsuali → r.d. 16-03-1942, n. 267.
- ❖ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi → d. lgs. 8-7-1999, n. 270; d.l. 23-12-2003, n. 347.

**IMPRENDITORE COMMERCIALE = SPECIES DELLA FIGURA GENERALE DELL'IMPRENDITORE.**

**NOZIONE EX ART. 2082 C.C. → NO VALENZA ONTOLOGICA****Art. 2082**

*E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).*

❖ **Tale nozione richiama il concetto economico di imprenditore che si rifà alla ricostruzione di tale categoria operata dagli economisti mediante il cosiddetto “metodo dell’economia”.**

❖ **Distinzione tra :**

**NOZIONE ECONOMICA** = l'economista analizza la funzione svolta dai diversi attori della vita economica e la loro reciproca posizione nel sistema di produzione e di distribuzione della ricchezza; descrivono l'imprenditore come soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento della sua attività, l'imprenditore svolge la sua funzione organizzativa (organizzazione e direzione del processo produttivo secondo scelte tecniche ed economiche) assumendosi il rischio di impresa (rischio che i costi supportati siano superiori dei ricavi conseguiti per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato).

**NOZIONE GIURIDICA** = **REQUISITI GIURIDICI** (requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla disciplina dell'imprenditore).

❖ **IMPRESA = ATTIVITA'** (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria).

❖ **SPECIFICO SCOPO = PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI E SERVIZI.**

❖ **MODALITA' DI SVOLGIMENTO = ORGANIZZAZIONE, ECONOMICITA' E PROFESSIONALITA'**

**ORGANIZZAZIONE** : programmazione e coordinamento della serie di atti con cui l'attività dell'imprenditore si sviluppa; in particolare è l'impiego coordinato di fattori produttivi. La funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali, disciplinando il lavoro e l'organizzazione del lavoro nell'impresa, si pone in rilievo il potere direttivo e la supremazia gerarchica dell'imprenditore. E' inoltre imprenditore chi opera utilizzando solo il fattore capitale e il proprio lavoro, senza dar vita ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro; non è inoltre necessario che l'attività organizzativa si concretizzi nella creazione di un apparato strumentale fisicamente percepibile, può infatti bastare l'impiego dei mezzi finanziari propri o altrui (attività finanziaria di investimento).

❖ **QUESTIONE DELLA ETERORGANIZZAZIONE :**

**CAMPOBASSO** : la semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere

considerata organizzazione di tipo imprenditoriale in mancanza di coefficiente minimo di “eteroorganizzazione”, senza il quale deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola o familiare (l’organizzazione del lavoro di familiari o pochi dipendenti è pur sempre organizzazione del lavoro altrui).

**BIGIAVI E GALGANO** : organizzazione come “pseudo requisito”.

**ECONOMICITA’** : l’impresa è attività economica ed è convincimento diffuso che questa qualificazione legislativa sia priva di autonomo rilievo in quanto ex art. 2082 c.c. si attribuisce il significato di attività volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. E’ necessario però attribuire un significato autonomo che non si configuri solo con la finalità ma anche con il metodo.

❖ **METODO ECONOMICO** : metodo con cui l’attività produttiva si tende al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, dunque quando è svolta con modalità che consentono nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi; non è esercizio imprenditore chi produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a “prezzo politico”, tale cioè da far oggettivamente escludere la possibilità di copertura dei costi con i ricavi.

**PROFESSIONALITA’** : Tale requisito significa l’esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva; si considerano abituali anche le attività cicliche o stagionali. La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica o principale e impresa si può, infine, avere anche quando si opera per il compimento di un “unico affare”, infatti non vi è incompatibilità assoluta fra unicità dell’affare ed attività professionale. La professionalità va accertata in base ad indici esteriori e oggettivi, ad esempio un indice espressivo di professionalità può essere la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di una attività potenzialmente stabile e duratura.

**SCOPO DI LUCRO** : l’impresa presuppone un intento economico qualificato, cioè realizzare un guadagno, quindi un incremento patrimoniale attraverso l’esplorazione di un’attività economica; assume dunque fondamentale importanza l’elemento teleologico per differenziare le imprese dalle altre organizzazioni economiche.<sup>2</sup> E’ discusso se costituisca requisito essenziale dell’attività d’impresa, in particolare :

❖ **CAMPOBASSO** : per il giurista, se per scopo di lucro si intende il movente psicologico dell’imprenditore (cd “lucro soggettivo”), non può ritenersi essenziale in quanto l’applicazione della disciplina dell’impresa in quanto disciplina volta anche a tutelare i terzi che entrano in contatto con l’imprenditore, deve fondarsi su dati esteriori ed oggettivi e non può dipendere dal movente e dalle variabili intenzioni di chi ha operato sul mercato; è essenziale solo che l’attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative (cd “lucro oggettivo”).

---

<sup>2</sup> SOCIETA’ COOPERATIVE : essendo caratterizzate dallo scopo mutualistico in quanto volte a realizzare un vantaggio patrimoniale dei soci e dunque non si può però ritenere istituzionalmente finalizzata al conseguimento di ricavi eccedenti i costi.

IMPRESE SOCIALI : a queste imprese è fatto esplicito divieto di distribuire utili in qualsiasi forma a soci, amministratori, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

**L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO** : prevale la dottrina (**GALGANO, AULETTA-SALANITRO**) e conferma la giurisprudenza (**CASSAZIONE**) il principio secondo cui, pur con argomentazioni diverse, non si riconosce la qualità di imprenditore a colui che produce beni e servizi ad esclusivo uso e consumo personale, il cosiddetto “imprenditore per proprio conto”, in quanto, secondo :

- ❖ **FERRI** manca il requisito della **professionalità**;
- ❖ **COTTINO** manca il requisito dell'**economicità**;
- ❖ **AULETTA non vi sarebbero ravvisabili esigenze di tutela dei terzi** per cui verrebbe meno la necessità di applicare le norme dettate per l'imprenditore.

Differentemente **CAMPOBASSO** afferma che l'attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti semplicemente con un risparmio di spesa o con un incremento del patrimonio personale del produttore (**differentemente da COTTINO**); inoltre l'applicazione della disciplina dell'impresa non può farsi dipendere dalle mutevoli intenzioni **di chi produce, ma deve fondarsi esclusivamente sui caratteri oggettivi fissati dall'art. 2082 c.c. (differentemente da AULETTA)**.

**L'IMPRESA ILLECITA** : impresa la cui l'attività svolta è illecita. Ci può essere un'attività di impresa illecita che da luogo al compimento di una serie di atti leciti e validi. L'illiceità dell'impresa può essere determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l'esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa ( **IMPRESA ILLEGALE**) e tale tipo di illecito non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti. Il titolare di un'impresa illegale è quindi esposto al fallimento. L'impresa illecita può anche distinguersi in **IMPRESA IMMORALE**, ossia quando è illecito l'oggetto stesso della sua attività; in questa ipotesi, gran parte della dottrina (**CAMPOBASSO, OPPO, DENOSSA**) ritiene applicabili solo le norme che comportano effetti sfavorevoli (in particolare l'assoggettabilità al fallimento) per l'autore dell'illecito a tutela dei creditori.

**IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI** : esistono attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore; in particolare i liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori e tanto si desume dall'art. 2238 c.c.

**Art. 2238 c.c.**

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa [2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II<sup>3</sup>.

*In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV, del capo I del titolo II.*

❖ **Imprenditori solo se ed in quanto la professione intellettuale è esplicita nell'ambito di un'altra attività di per se' qualificabile come impresa.**

❖ **MOTIVI :**

**I caratteri stessi della professione intellettuale si pongono in contrasto con la nozione di imprenditore, dato che nell'attività intellettuale mancherebbero sempre e comunque l'uno o l'altro dei requisiti richiesti dall'art. 2082 c.c., in particolare per l'organizzazione ( cioè quando l'apparato di persone e mezzi di cui si avvale non ha più funzione ancillare o strumentale rispetto alla sua attività personale).**

**“Libera opzione” del legislatore ( ASCARELLI, GALGANO, BONFANTE-COTTINO, LIBONATI, SPADA, PRESTI-RESCIGNO).**

❖ **TIPOLOGIE DI PROFESSIONI**

**PROFESSIONI NON PROTETTE O NON RISERVATE** : disciplinate dalla Legge 14-01-2013, n. 4, ad esempio gli esperti in ricerche di mercato.

**PROFESSIONI PROTETTE O RISERVATE** : professioni soggette ad una particolare disciplina in quanto più antiche e tradizionali, ciò si concretizza in particolare per una specifica regolamentazione dell'accesso alla professione e al suo esercizio .

---

<sup>3</sup> L'organizzazione del lavoro altrui e del capitale prevale sulla prestazione di lavoro intellettuale, al punto che il prestatore d'opera acquista la qualità di imprenditore con conseguente applicabilità della relativa disciplina

**Art. 2229.**

**Esercizio delle professioni intellettuali.**

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati *[alle associazioni professionali]*, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

❖ **ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI**

**Art. 2230.**

**Prestazione d'opera intellettuale.**

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

**Art. 2231.**

**Mancanza d'iscrizione.**

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

❖ **DIVIETO E SANZIONI PER LA MANCATA ISCRIZIONE**

**Art. 2232.**

**Esecuzione dell'opera.**

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione .

❖ **ESECUZIONE PERSONALE DELL'OPERA**

**Art. 2233.  
Compenso.**

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene]

❖ **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

- ❖ **VANTAGGI** : sottrazione al fallimento.
- ❖ **SVANTAGGI** : inapplicabilità della disciplina dell'azienda, dei segni distintiva e della concorrenza sleale.
- ❖ **CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI** :  
**CRITERIO FORMALE** → etichetta legislativa di professione intellettuale .  
**CRITERIO SOSTANZIALE** → carattere preminentemente intellettuale .
- ❖ **PARTICOLARE STATUS DEL FARMACISTA** : inteso come imprenditore commerciale , qualificato dalla legge come professionista ma la sua attività ha ad oggetto la vendita al pubblico di specialità farmaceutiche acquistate da case produttrici.

## LO STATUTO DELLE IMPRESE

La legge 180/2011 ha definito lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (nel seguito indicate con l'acronimo MPMI), recependo le indicazioni contenute nello *Small Business Act* adottato a livello comunitario e attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio del 4 maggio 2010, che individua le proposte di intervento in relazione ai dieci principi informativi del documento.

Tra le finalità è previsto: il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne; la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle MPMI; e, infine, l'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI.

Tra i principi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra l'altro: la libertà di iniziativa economica e concorrenza; la semplificazione burocratica; la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese; il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio; e, infine, misure di semplificazione amministrativa. Tali principi sono volti prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di equità funzionale, operando interventi di tipo perequativo per le aree sottoutilizzate, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'UE. Si enuncia anche il principio della libertà di associazione tra imprese.

Viene attribuita la legittimazione ad agire alle associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio o nel CNEL, sia a tutela di interessi relativi alla generalità degli appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni appartenenti.

Sono poi disciplinati i rapporti tra imprese e istituzioni, in un'ottica di semplificazione e trasparenza.

Il Governo è stato delegato ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché norme finalizzate a:

- ❖ eliminare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- ❖ al riordino degli incentivi alle imprese;
- ❖ alla loro internazionalizzazione.

I principi alla base della delega sono i seguenti:

- ❖ contrasto degli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, in particolare nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese;
- ❖ fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa procedere ad indagini e intervenire in prima istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto da grandi imprese.

Si dispone che le certificazioni rilasciate alle imprese da enti autorizzati sostituiscano le verifiche delle autorità competenti, fatte salve eventuali responsabilità penali, e vengono modificate alcune soglie in materia di contratti pubblici.

Si interviene, quindi a rendere più trasparente l'informazione relativa agli appalti pubblici d'importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea e ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle MPMI, nonché a favorire l'accesso delle MPMI agli appalti pubblici.



Viene costituito un consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi (COSL) per: ridurre l'impatto ambientale; valorizzare la qualità e l'innovazione dei prodotti; incentivare la chiusura delle unità produttive meno efficienti; finanziare le spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese del settore.

Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, e il suo statuto è sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, che vigila sul consorzio.

Il provvedimento reca varie disposizioni sulle politiche pubbliche riguardanti le MPMI. Sono previste diverse misure per favorire la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione.

In particolare, il Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni, deve adottare un piano strategico di interventi.

Viene poi istituito il Garante per le MPMI, con la finalità, fra l'altro, di monitorare l'impatto dell'attività normativa, anche del Governo e delle regioni, e dei provvedimenti amministrativi sulle MPMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali.

Si prevede, quindi, l'emanazione di una "Legge annuale per le MPMI", al fine di attuare lo *Small Business Act*.

Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI.

Al disegno di legge dovrà essere allegata, oltre a quelle previste dalle disposizioni vigenti, una relazione sullo: stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai principi ed obiettivi dello *Small Business Act*; sull'attuazione degli interventi programmati; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

Il provvedimento, infine, stabilisce che le regioni promuovano la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni per il coordinamento delle competenze normative sugli adempimenti amministrativi delle imprese e per conseguire livelli ulteriori di liberalizzazione dell'attività d'impresa.

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 192/2012 in materia di "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

Il decreto, in particolare, dispone, per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

- ❖ che per il pagamenti vige il termine ordinario di trenta giorni, derogabile nell'ambito delle transazioni tra imprese con propria pattuizione, che, per termini superiori a sessanta giorni, dovrà però essere espressa;
- ❖ se il debitore è una pubblica amministrazione, il prolungamento del termine di pagamento oltre i trenta giorni deve sempre risultare espressamente ed, in ogni caso, non può superare i sessanta giorni;
- ❖ che gli interessi moratori sono determinati nella misura di quelli legali di mora, con possibilità, nelle sole transazioni commerciali tra imprese, di concordare tassi di interesse diversi, salvo che gli stessi

risultino gravemente iniqui nei confronti del creditore. Sono considerate gravemente inique le clausole che escludono l'applicazione degli interessi moratori ovvero che escludono il risarcimento dei costi di recupero del credito;

❖ che gli interessi legali moratori, finora stabiliti al 7 per cento in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento, aumentino all'8 per cento.

Si ricorda che in materia di ritardo dei pagamenti tra imprese, la X Commissione della Camera dei deputati ha esaminato la proposta di legge 3970 e abb. "Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese". L'esame in Commissione è iniziato il 15 febbraio 2011, Durante l'iter è stato proposto un testo unificato. Parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono state inserite nel decreto legislativo 192/2012, prima richiamato.

Sulla G.U. del 4 febbraio 2013 è stato pubblicato il DPCM 252/2012, in attuazione dell'articolo 7, comma 2 dello Statuto delle imprese (Regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati dallo Statuto delle imprese).

## LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

Ogni imprenditore in base alle caratteristiche che lo qualificano si identifica con parti della dottrina, dunque, perché definire la generalità dell'art 2082 c.c.?

- ❖ Definire la categoria di “imprenditore” = **FINE ISTITUZIONALE**.
- ❖ Nel manifesto corporativo c'è un genus comune che raggruppa varie categorie.
- ❖ Qualunque tipo di imprenditore ha accesso e gli si applica una parte della disciplina = **STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE → DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA** (sistema di regole che si applicano a tutte e solamente alle imprese); in particolare **CONCORRENZA ANTITRUST**.

[ art. 2598 cc : concorrenza sleale,

art. 2599 cc : sanzioni,

art. 2600 cc : risarcimento del danno ]

- ❖ Ogni imprenditore svolge attività organizzata, **RILIEVO REALE DELL'ORGANIZZAZIONE = AZIENDA** (artt. 2555 ss), complesso dei beni organizzati con determinate caratteristiche; nel trasferimento d'azienda non si distingue tra piccola e non piccola, ma si applicano norme speciali riguardo le universalità dei beni, **CONCETTO DI AZIENDA →** complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività di impresa.

- ❖ **PUBBLICITA'** : dalla “matricola mercatorum “ al registro delle imprese sia pure con effetti diversi ogni imprenditore è soggetto all'iscrizione nelle apposite sezioni del registro delle imprese → funzione delle camere di commercio .

## CRITERI DI DISTINZIONE

1) **CRITERIO DELL'OGGETTO O CRITERIO QUALITATIVO** : imprenditore commerciale o imprenditore agricolo;

2) **CRITERIO DELLA DIMENSIONE O CRITERIO QUANTITATIVO** : piccolo imprenditore o grande imprenditore;

3) **CRITERIO DELLA NATURA O CRITERIO PERSONALE** : imprenditore individuale e impresa collettiva, pubblica o privata.

## L'IMPRENDITORE AGRICOLO

La nozione di imprenditore agricolo ha valore negativo in quanto la sua funzione è quella di restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale .

Il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Oggi anche l'attività agricola può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Che l'imprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato da tale disciplina, sia sempre e comunque sottratto al fallimento, è perciò scelta legislativa che lascia insoddisfatti ed insofferenti molti interpreti e molti giudici e che ha alimentato di conseguenza non pochi contrasti nell'interpretazione della nozione fissata all'art. 2135 c.c. E' necessario infatti stabile fino a che punto l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura sia compatibile con la qualificazione agricola dell'impresa agli effetti del codice civile. Vi era infatti chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali; ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Differentemente, vi era chi riteneva che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie vegetali o animali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo e dallo sfruttamento della terra, così sottraendosi al maggior rischio tipico delle attività agricole.

**CAMPOBASSO → seconda impostazione.**

**LEGISLATORE → prima impostazione.**

### *Art. 2135 c.c.*

*E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

#### **ATTIVITA' AGRICOLE ESSENZIALI :**

- ❖ CICLO BIOLOGICO → complesso di attività dirette al mantenimento o all'evoluzione di una specie vegetale o animale.
- ❖ COLTIVAZIONE DEL FONDO → orticoltura, coltivazioni in serra o vivai, floricoltura e coltivazione di funghi.
- ❖ SELVICOLTURA → attività caratterizzata dalla cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti, non costituisce perciò attività agricola l'estrazione del legname disgiunta dalla coltivazione del bosco.
- ❖ ALLEVAMENTO DI ANIMALI → allevamenti in batteria, allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli, cavalli da corsa o animali da pelliccia, attività cinotecnica, animali da cortile, animali tradizionalmente allevati sul fondo e apicoltura.
- ❖ ACQUACOLTURA → pesci e mitilli ( imprenditore agricolo = imprenditore ittico).

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette*

Non ci trovi in copisteria, ma solo su [www.appuntiluiss.it!!](http://www.appuntiluiss.it!!)

alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

**ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE** : le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

**CRITERI :**

❖ CONNESSIONE SOGGETTIVA : il soggetto che la esercita deve essere già qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa una delle tre attività agricole tipiche e inoltre attività coerente con quella connessa. Stessa regola per le società di persone, società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, alla conservazione, alla trasformazione, alla commercializzazione e alla valorizzazione di prodotti agricoli ceduti ai soci.

❖ CONNESSIONE OGGETTIVA

❖ CRITERIO DELLA PREVALENZA : è necessario che le attività connesse non prevalgano per rilievo economico sull'attività agricola essenziale.

## L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

il **D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99** ha ridefinito i contorni della figura dell'imprenditore agricolo che diventa "professionale" ed ottiene il riconoscimento di molte agevolazioni, attribuite in passato al solo coltivatore diretto; istituisce le società agricole, incentiva l'imprenditoria giovanile, attraverso il riconoscimento di numerose forme di sostegno.

### *Art. 1.*

#### *Imprenditore agricolo professionale*

*1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. [...]*

→ **DEFINIZIONE** : colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

## L'IMPREDITORE COMMERCIALE

### Art. 2195 c.c.

*Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese, gli imprenditori che esercitano :*

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi [2135];*
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni [2203];*
- 3) un'attività di trasporto per terra [1678], per acqua o per aria;*
- 4) un'attività bancaria [1834] o assicurativa [1882, 1883];*
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti [1754].*

*Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano .*

**Si definisce imprenditore commerciale l'imprenditore che esercita una delle seguenti attività :**

- ❖ **un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ;**
- ❖ **un'attività intermediaria nella circolazione dei beni ;**
- ❖ **un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;**
- ❖ **un'attività bancaria o assicurativa;**
- ❖ **altre attività ausiliarie delle precedenti :** categoria dai contorni più elastici in cui vi è possibile far rientrare :
  - ❖ **imprese di agenzia,**
  - ❖ **imprese di mediazione,**
  - ❖ **imprese di deposito,**
  - ❖ **imprese di spedizione,**
  - ❖ **imprese di pubblicità commerciale,**
  - ❖ **imprese di marketing.**

Gli elementi che caratterizzano l'impresa commerciale e la distinguono da quella agricola si possono individuare nelle prime due categorie dell'articolo, che risiedono nel **carattere industriale** e nel **carattere intermedio dell'attività di scambio**.

**Imprenditore commerciale (art. 2195) = imprenditore generale (art. 2082) – imprenditore agricolo (art. 2135)**

## IL PROBLEMA DELL'IMPRESA CIVILE

Tale categoria non è prevista da alcun dato legislativo; in particolare, l'imprenditore civile non è qualificabile né come imprenditore commerciale né come imprenditore agricolo, in quanto sarebbe

sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore, ma non a quello dell'imprenditore commerciale e dunque non sarebbe soggetto a fallimento. Essendo una "creazione" dottrinale, ci sono due tesi riguardo la possibilità di questo "terzo genus", una favorevole e una non favorevole, in particolare :

**DOTTRINA A FAVORE ( VALERI, SALIS, CASANOVA )** : a questa categoria apparterrebbero le attività di produzione non industriali, ovvero le attività in cui manca il processo industriale di trasformazione fisica o chimica dei fattori produttivi (imprese di caccia e pesca, pubblici spettacoli e investigative) ; sono inoltre individuabili le attività che non implicano l'acquisto dei beni da rivendere ( società finanziarie in cui non vi è raccolta di risparmio e quindi fase di acquisto)

**DOTTRINA A SFAVORE (CAMPOBASSO)** : inammissibilità in quanto la dicotomia impresa commerciale-impresa agricola esaurisca ogni possibile tipo di impresa esistente nella realtà e avente rilievo giuridico , in particolare :

- ❖ industrialità = attività non agricola;
- ❖ intermediazione = circolazione dei beni intesa come attività di scambio.

## IL PICCOLO IMPRENDITORE – LA PICCOLA IMPRESA

**Il codice individua la categoria del piccolo imprenditore il quale è :**

- ❖ **sottoposto allo Statuto generale dell'imprenditore, eccezione** : *“La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze.”* (art. 1330 c.c.);
- ❖ **esonerato, anche se esercita attività commerciale, alla tenuta delle scritture contabili** (art. 2214);
- ❖ **esonerato dal fallimento e dalle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale** (art. 2221) **potendo usufruire delle procedure concorsuali da sovraindebitamento;**
- ❖ **iscrizione nel registro delle imprese con funzionalità di pubblicità notizia.**

La nozione di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo che serve per restringere ulteriormente l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale; in particolare l'individuazione di tale categoria è stata nel corso del tempo molto complicata a causa della pluralità di nozioni.

## IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE



**Art. 2083 c.c.**

*Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.*

**CRITERIO GENERALE DELLA PREVALENZA :**

❖ **PREVALENZA SUL LAVORO ALTRUI E SUL CAPITALE** = è necessario che l'imprenditore preli il proprio lavoro nell'impresa, che il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell'impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell'impresa.

❖ **PREVALENZA FUNZIONALE** = prevalenza del lavoro familiare sugli altri fattori produttivi, a sua volta, deve correttamente intendersi in senso qualitativo funzionale e non come prevalenza quantitativo- aritmetica.

**L'IMPRENDITORE NELLA LEGGE FALLIMENTARE**

La riforma del diritto fallimentare del 2006, a sua volta modificata dal decreto correttivo del 2007, ha reintrodotto nell'art. 1 (2) L.F., un sistema di regole basato su criteri esclusivamente quantitativi e monetari abrogando i precedenti criteri del reddito e del capitale. La nuova disposizione fallimentare, perciò non definisce più chi è il piccolo imprenditore, ma semplicemente individua alcuni parametri dimensionali dell'impresa, al di sotto dei quali l'imprenditore commerciale non fallisce.

**Art. 1.**

***Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo***

*Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.*

*Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

*a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*

*b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*

*c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*

*I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.*

**CRITERI :**

- ❖ **Qualifica di imprenditore commerciale, esclusione degli enti pubblici;**
  
- ❖ **aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;**
  
- ❖ **aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;**
  
- ❖ **avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.**

**SUPERAMENTO DI UNO DEI CRITERI → FALLIBILITA'** (anche le società commerciali).

### **L'IMPRESA ARTIGIANA**

**L. 25-7-1956, n. 869** : l'impresa artigiana poteva considerarsi tale a tutti gli effetti di legge se rispondeva ai requisiti fondamentali espressi all'art. 1 .; inoltre secondo l'art. 3 della stessa legge dovevano ritenersi esonerate dal fallimento.

**Art. 1**

*È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:*

*a) che abbia per scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;*

*b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;*

*c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.*

*La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art.9 Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia. Essa può svolgere la sua attività, purché non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.*

**LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO 8-8-1985, N. 443** : tale legge contiene una nuova definizione di impresa basata sull'oggetto dell'impresa, che può essere costituito da qualsiasi attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia anche con alcune limitazioni ed esclusioni. L'altro pilastro della definizione è il ruolo dell'artigiano che deve svolgere in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. La legge riafferma anche la qualifica artigiana delle imprese costituite in forma di società cooperativa o in nome collettivo, in seguito ampliata anche alle s.r.l. uni personali e pluripersonali e alle s.a.s.

❖ **SCOPO** : fissare i principi direttivi che dovranno essere osservati dalle regioni nell'emanazione di una serie di provvidenze a favore dell'artigianato; in particolare l'imprenditore sarà artigiano ai fini delle provvidenze regionali, ma dovrà qualificarsi imprenditore commerciale non piccolo ai fini civilistici e/o del diritto fallimentare, in quanto ora è soggetto ai criteri di fallibilità della Legge Fallimentare. L'imprenditore artigiano non è che un piccolo industriale e quindi giuridicamente rientra nella categoria degli imprenditori commerciali, anche in forza della sua fallibilità e delle attività da lui esercitabili espressamente ricomprese ex art. 2195.

**IL COLTIVATORE DIRETTO DEL FONDO** : l'art. 1647 fornisce una nozione di coltivatore diretto del fondo conciliabile con i requisiti della piccola impresa propri della nozione codicistica di cui all'art. 2083; inoltre, in accordo con la giurisprudenza (Cassazione 2019/2011), l'abitudine non va confusa con la principalità, nel senso che anche quando quest'ultima non si riscontrasse, non verrebbe meno la prima, che consiste nella stabilità e continuità dell'effettuazione dei lavori agricoli.

**PICCOLI COMMERCianti** : importanza del rapporto fra lavoro autonomo e capitale; la "prevalenza" si riferisce solo al lavoro altrui (lavoro acquistato mediante contratti di lavoro) o anche

rispetto al capitale investito, non riguarda solo la categoria residuale ma può anche riguardare l'artigiano. Prevalenza del lavoro proprio o familiare rispetto al capitale → confronto con la raccomandazione del 2003 : **IMPRESA** = ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti attività economica; in particolare coloro che esercitano attività artigianale e familiare, società di persone o le associazioni che esercitino attività economica.

In particolare :

- ❖ **P.M.I** : meno di 250 persone con fatturato annuo di 50 mln di euro, oppure il cui totale del bilancio annuo non superi i 43 mln di euro, oltre tale soglia → settore macro.
- ❖ **PICCOLA IMPRESA** : meno di 50 persone, fatturato annuo di 10 mln di euro.
- ❖ **MICRO IMPRESA** : meno di 10 persone, fatturato annuo non superiore a 2 mln di euro.

**IMPRESA INNOVATIVA O START-UP INNOVATIVA** : imprese che operano in settori collegati all'innovazione tecnologica; in particolare :

**D.L. 179/2012** : l' art. 25 tratta della “ Start-up innovativa e incubatore certificato: finalita”, definendone in particolare i seguenti requisiti :

- ❖ è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- ❖ è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ❖ a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- ❖ non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ❖ ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ❖ non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre è richiesto che sia rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:

- ❖ “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;
- ❖ impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso

di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

❖ sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”

❖ **D. L. 3/2015** : Con l'obiettivo di rafforzare la competitività del tessuto produttivo nazionale e, in particolare, di favorire una più capillare diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori, il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 (“Investment Compact”), convertito con Legge del 24 marzo 2015, n. 33, ha assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una più ampia platea di imprese: le PMI innovative, vale a dire tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione e dalla formulazione dell'oggetto sociale. Come previsto all'art. 4, comma 1 del DL 3/2015, alle misure agevolative in questione possono accedere le Piccole e Medie Imprese ai sensi della disciplina comunitaria (raccomandazione 2003/361/CE), vale a dire imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- ❖ sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- ❖ hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- ❖ dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
- ❖ le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- ❖ non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori certificati;

infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:

❖ volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano

dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

❖ Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.

❖ Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

## **L'IMPRESA FAMILIARE**



**Art. 230 BIS**  
**Impresa familiare**

*Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.*

*Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.*

*Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.*

*Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.*

*In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.*

*Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.*

❖ **Introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975.**

❖ **FUNZIONE** : tutela minima e inderogabile al lavoro familiare nell'impresa poiché in passato, presumendosi gratuito, poteva dar luogo a gravi abusi ed ingiustizie.

❖ **DIRITTI PATRIMONIALI :**

- ❖ Diritto al mantenimento,
- ❖ Diritto di partecipazione agli utili,
- ❖ Diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda,
- ❖ Diritto di prelazione sull'azienda in caso di divisione ereditaria o trasferimento dell'azienda stessa.

❖ **POTERI GESTORI** : decisioni adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all'impresa.

❖ **TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE** : consenso unanime e

a favore solo degli altri membri della famiglia nucleare.

❖ **TITOLARITA' ESCLUSIVA DELL'IMPRENDITORE-DATORE DI LAVORO DEI BENI AZIENDALI.**

❖ **COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'IMPRENDITORE-DATORE DI LAVORO NEGLI ATTI DI GESTIONE ORDINARIA.**

❖ **L'IMPRENDITORE AGISCE DEI CONFRONTI DEI TERZI IN PROPRIO E NON QUALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA FAMILIARE, A LUI SARANNO IMPUTABILI GLI EFFETTI DEGLI ATTI POSTI IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA E SOLO LUI SARA' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DEI TERZI DELLE RELATIVO OBBLIGAZIONI CONTRATTE.**

#### **DIVERSA DALL'AZIENDA CONIUGALE :**

##### **Art. 177 c.c.**

Costituiscono oggetto della comunione:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati all'scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Bisogna inoltre considerare in questo campo, l'importanza acquisita dai **PATTI DI FAMIGLIA** introdotti nel 2006 come deroga al divieto di patti successori ex art. 458, esso infatti è il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda ad uno o più discendenti. Con il

patto di famiglia si possono trasferire anche, in tutto o in parte, partecipazioni societarie.

**L'IMPRESA SOCIETARIA** : L'impresa può essere tripartita su criterio soggettivo in :

- ❖ Impresa individuale;
- ❖ Impresa societaria;
- ❖ Impresa pubblica.

In particolare, bisogna specificare che le società sono forme associative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di un'attività di impresa; le società diverse dalla società semplice si definiscono tradizionalmente società commerciali che possono essere con oggetto agricolo e con oggetto commerciale.

**L'IMPRESA PUBBLICA** : facendo riferimento agli artt. 41-43 Cost., l'attività di impresa può essere svolta dallo stato o dagli enti pubblici, bisogna distinguere tra :

❖ **Imprese – organo** : lo Stato o altro ente pubblico territoriale che svolge direttamente attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative, prive di distinta soggettività, ma dotate di una più o meno ampia autonomia decisionale e contabile, in questi casi l'attività d'impresa è per definizione secondaria o accessoria. Gli enti titolari di tali imprese-organo sono implicitamente esonerati dall'iscrizione nel registro delle imprese, in quanto previste solo per gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Sono inoltre espressamente esonerati dalle procedure concorsuali.

❖ **Enti pubblici economici** : enti di diritto pubblico il cui compito istituzionale esclusivo o principale è l'esercizio di attività d'impresa, a partire dagli anni 90 si è attuato un processo di privatizzazione prima formale poi sostanziale degli enti pubblici, raggiungendo il culmine con la legge 474/1994.

❖ **Società a partecipazione pubblica** : queste svolgono attività d'impresa servendosi di strutture di diritto privato, attraverso la costituzione di (o la partecipazione di) società generalmente per azioni.

**ATTIVITA' COMMERCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI** : Le associazioni, le fondazioni e, più in generale, tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività d'impresa. Essenziale per aversi impresa è che l'attività produttiva venga condotta con metodo economico e tale metodo può ricorrere anche quando lo scopo perseguito sia ideale. L'attività commerciale da parte di questa categoria può essere principale o accessoria, e su questo carattere, la dottrina ha elaborato tesi differenti :

❖ **DOTTRINA MINORITARIA E GIURISPRUDENZA** : la disciplina delle imprese commerciali non sia applicabile agli enti di diritto privato diversi dalle società quando l'attività è di carattere accessorio.

❖ **CAMBOBASSO** : le associazioni e le fondazioni esercenti attività commerciale in forma di impresa diventano sempre e comunque imprenditori commerciali e restano esposte al fallimento, senza possibilità di operare arbitrarie distinzioni in base al carattere principale o accessorio dell'attività di impresa.

**L'IMPRESA SOCIALE** : introdotta dal D. Lgs. 24-03-2006, n. 155.

**Art. 1.****Nozione**

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.

3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.

❖ **OGGETTO** : erogazione di beni e servizi di utilità sociale.

❖ **SCOPO NON LUCRATIVO** : divieto di autodestinazione dei risultati della gestione, utili e avanzi di gestione devono essere infatti destinati allo svolgimento di attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo quanto previsto dallo statuto.

❖ **SOGGETTI** : privilegio sul piano civilistico concesso dal legislatore per promuovere le finalità di interesse generale = libertà di forma di organizzazione privata, in particolare, qualsiasi tipo societario che non consegua però lo scopo lucrativo.

❖ **RESPONSABILITA'** : nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa, tale disposizione non si applica agli enti di cui

all'articolo 1, comma 3.

❖ **REGOLE SPECIALI :**

- ❖ Devono iscriversi in un'apposita sezione del registro delle imprese;
- ❖ Devono redigere le scritture contabili;
- ❖ In caso di insolvenza, sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa anziché al fallimento.

❖ **COSTITUZIONE :** atto costitutivo per atto pubblico recante :

- ❖ L'oggetto sociale;
- ❖ L'enunciazione dello scopo di lucro;
- ❖ La denominazione dell'ente;
- ❖ Requisiti e regole per la nomina dei componenti delle cariche sociali;
- ❖ La modalità di ammissione ed esclusione dei soci;
- ❖ Forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari dell'attività di impresa nell'assunzione delle decisioni che possono incidere direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità delle prestazioni erogate.

❖ **CONTROLLO INTERNO :** controllo contabile affidato ad uno o più revisori contabili iscritti nel registro dei revisori legali dei conti tenuto dal Ministero dell'Economia, controllo di legalità della gestione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione che invece è riservato ad uno o più sindaci salva diversa disposizione di legge, ai sindaci spetta anche la vigilanza sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa, è riconosciuto il potere di procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e di chiedere notizie agli amministratori.

❖ **CONTROLLI ESTERNI DEL MINISTERO DEL LAVORO ANCHE MEDIANTE ISPEZIONI**

## L'ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE

L'acquisto della qualifica di imprenditore è presupposto per l'applicazione ad un altro soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica; secondo quanto affermato dall'art. 2082 c.c., si diventa imprenditori con l'esercizio di attività di impresa, è necessario però che l'esercizio di attività di impresa sia a lui giuridicamente imputabile e riferibile. In particolare occorrerà trattare di dell'imputazione dell'attività di impresa, dell'inizio e della fine dell'impresa e della capacità ad essa connessa.

**L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA** : è principio generale del nostro ordinamento che centro di imputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere è il soggetto e solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico; in particolare la spendita del nome (criterio di imputazione degli effetti attivi e passivi degli atti negoziali) risponde ad esigenze di correttezza giuridica ed è chiaramente enunciato in tema di mandato senza rappresentanza e mandato con rappresentanza, in particolare il mandatario che agisce in proprio nome "acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante". Quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale), l'imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. E ciò quand'anche il rappresentante abbia ampi poteri di decisione in merito agli atti di impresa e di tali poteri sia invece privo il rappresentato, sicché è possibile affermare che l'attività di impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante.

**LA TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO** : l'esercizio di attività di impresa determinata dal compimento di singoli atti giuridici tramite un mandatario senza rappresentanza dà vita all'esercizio dell'impresa tramite interposta persone, in questo caso avremo :

❖ **L'IMPRENDITORE PALESE O PRESTANOME**: soggetto (persona fisica o giuridica) che compie in nome proprio i singoli atti di impresa.

❖ **L'IMPRENDITORE INDIRETTO O OCCULTO** : soggetto (persona fisica o giuridica) che somministra al primo i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto l'impresa e fa propri tutti i guadagni, dominus dell'impresa che però non si palesa ai terzi.

❖ **PERICOLO PER I CREDITORI** : quando l'imprenditore palese è una persona fisica nullatenente o una persona giuridica in forma di s.p.a. o s.r.l. con capitale irrisorio (società di comodo o etichetta), il rischio di impresa non sarà supportato dal dominus, ma attraverso lo schermo dell'imprenditore palese lo trasferisce sui creditori o quantomeno sugli imprenditori più deboli, ossia quelli che non sono in grado di premunirsi contro il dissesto del prestanome costringendo il reale interessato a garantire personalmente i debiti contratti in proprio nome dal prestanome.

❖ **Il dominus di un'impresa formalmente altrui non solo risponderà insieme a questi, ma fallirà sempre e comunque qualora fallisca il prestanome. La piena parificazione sul piano della responsabilità di impresa di chi agisce di fronte ai terzi e di chi sta dietro le quinte sarebbe giustificata da una norma della legge fallimentare : il vecchio art. 147 (2) ora confluito nel comma 4 dello stesso articolo.**

❖ **FALLIMENTO DEL SOCIO OCCULTO DI SOCIETÀ PALESE** : il fallimento della società si estende anche ai soci la cui esistenza sia stata scoperta dopo la dichiarazione di fallimento della società e dei soci palesi.

❖ **FALLIMENTO DEI SOCI OCCULTI DI SOCIETÀ OCCULTA** : l'art. 147 (29 si pensava fosse applicabile per analogia ai soci occulti di società occulta ed è oggi espressamente previsto dalla nuova formulazione dell'art. 147 (5); inoltre se fallisce la società occulta è inevitabile che fallisca anche l'imprenditore occulto dato che sul terreno giuridico la situazione è infatti la stessa, nulla importando il

fatto che chi rimane dietro le quinte sia soltanto un socio di chi appare in pubblico o sia, invece, l'esclusivo titolare dell'impresa gestita dal prestanome.

**SUPERAMENTO PRINCIPIO DELLA SPENDITA DEL NOME ?** Parte della dottrina ha ritenuto di poter neutralizzare i pericoli per i creditori insiti nella rigorosa applicazione del principio della spendita del nome escludendo che la stessa sia requisito necessario ai fini dell'imputazione della responsabilità per i debiti di impresa.

**TEORIA DEL POTERE DI IMPRESA** : la responsabilità cumulativa dell'imprenditore palese e del dominus, con esclusione però del fallimento di quest'ultimo,, è stata affermata muovendo dall'idea che nel nostro ordinamento giuridico è espressamente sanzionata l'inscindibilità del rapporto potere-responsabilità; chi esercita il potere di direzione di un'impresa se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni.

**TEORIA DEL SOCIO TIRANNO** : il socio tiranno di una s.p.a. è l'azionista che in fatto usa la società come cosa propria e ne dispone a suo piacimento con l'assoluto disprezzo delle regole fondamentali del diritto societario.

**TEORIA DEL SOCIO SOVRANO** : azionista che, pur rispettando le regole di funzionamento della società, in fatto domina l'impresa societaria in forza del possesso di un pacchetto azionario di controllo.

**L'IMPUTAZIONE DEI DEBITI DI IMPRESA** : nel nostro ordinamento sono presenti due criteri di imputazione della responsabilità per debiti di impresa:

- ❖ **CRITERIO FORMALE** : spendita del nome, in base al quale acquista la qualità di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la società nel cui nome si svolge l'attività di impresa.
- ❖ **CRITERIO SOSTANZIALE** : potere di direzione in base al quale risponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato.

**CAMPOBASSO** : contestando la teoria dell'imprenditore occulto, egli afferma che l'imputazione dei debiti di impresa deve ritenersi sempre retta da indici esclusivamente formali ed oggettivi, il dominio di fatto non sarebbe condizione sufficiente per determinare la responsabilità e il fallimento né determina di per sé l'acquisto della qualità di imprenditore. L'autore aggiunge che, accogliendo l'opposta soluzione, i creditori verrebbero avvantaggiati oltre i limiti della tutela dell'affidamento, poiché finirebbero con giovare di un patrimonio su cui non potevano fare affidamento quando concessero credito al prestanome. Tutto ciò inoltre a danno dei creditori personali del dominus, che ignoravano e non potevano conoscere l'esistenza di attività economica del proprio debitore gestita da un prestanome.

**UNA TECNICA PER REPRIMERE GLI ABUSI** : vari rimedi legislativi sono stati introdotti con la riforma del diritto societario del 2003 e con la riforma del diritto fallimentare del 2006, quali responsabilità di direzione e coordinamento, poste rogazione dei finanziamenti infragruppo e dei soci s.r.l. e il fallimento della società occulta. Pertanto, sempre che ricorrano i requisiti ex art. 2082, il socio o i soci che hanno abusato dello schermo societario risponderanno come titolari di un'autonoma impresa commerciale individuale o societaria per le obbligazioni da loro contratte nello svolgimento dell'attività fiancheggiatrice della società di capitali e in quanto tali potranno fallire sempre che si accerti l'insolvenza della loro impresa.

**INIZIO DELL'IMPRESA** : condizione necessaria e sufficiente all'acquisto della qualità di imprenditore è l'esercizio effettivo di un'attività imprenditoriale (ex. Art 2082); ha rilievo cioè il concreto ed effettivo svolgimento di un'impresa perché si renda applicabile la relativa disciplina e ciò quand'anche il legislatore ne subordini l'esercizio all'adempimento di determinate formalità amministrative. Mentre il **PRINCIPIO DELL'EFFETTIVITA'** è agevole per l'imprenditore individuale, la cui iscrizione al



registro è concordemente riconosciuta priva di valore costitutivi, ne è controversa l'applicabilità e l'operatività in tema di società commerciali :

❖ **FERRARA-FERRI E LA GIURISPRUDENZA** : le società acquistano la qualità di imprenditore sin dal momento della loro costituzione indipendentemente dall'esercizio di fatto dell'attività di impresa.

❖ **CAMPOBASSO** : afferma che quanto precisato dai precedenti può essere vero, ma è anche vero che rispetto all'attività di impresa, la costituzione di una società non è che una dichiarazione programmatica e tale resta fino quando non si dia inizio ad una fase attuativa.

E' importante determinare il momento preciso in cui l'attività di impresa può dirsi iniziata di fatto poiché da tale istante comincia ad essere applicata la disciplina specifica e con le sue conseguenze. Campobasso distingue :

❖ **Se il soggetto ha compiuto una serie di atti preparatori** → l'esistenza di questi indica con certezza che l'attività è svolta in modo professionale e non occasionale;

❖ **Se il soggetto non ha compiuto una serie di atti preparatori** → è necessario che vi sia una certa ripetizione nel tempo di atti omogenei e coordinati tra loro.

La dottrina, giudicando troppo formalistica tale visione, ha aggiunto che si può far dipendere l'inizio dell'impresa dall'esercizio di atti che per la loro significatività e il loro numero fanno desumere quale sia il fine dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. In particolare, in presenza di un apparato organizzativo, appositamente predisposto, anche il compimento di un unico atto di gestione è ritenuto idoneo all'inizio dell'impresa; in mancanza della predisposizione di un'organizzazione di mezzi, sarà necessaria la reiterazione degli atti compiuti, ovvero la loro sistematicità e il preordinamento all'esercizio di un'impresa.

## LA FINE DELL'IMPRESA

Anche il problema di determinazione della fine dell'impresa è risolto attraverso la regola dell'effettività; l'espletamento delle formalità amministrative eventualmente previste, non è condizione sufficiente affinché l'impresa possa dirsi cessata. La giurisprudenza oggi prevalente ritiene estinta l'impresa solo a liquidazione ultimata. Per quanto riguarda l'assoggettabilità dell'imprenditore al fallimento, alquanto dibattuta in dottrina e giurisprudenza è stata la questione circa l'applicabilità alle società dell'art 10 L.F., nel testo anteriore alla riforma fallimentare, l'individuazione del momento in cui può dirsi cessato l'esercizio dell'impresa. La stessa consulta della Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale l'articolo perché non prevedeva che il termine annuale decorresse per le società dal momento della cancellazione dal registro; successivamente la Corte manifestò l'orientamento che analogo principio dovesse valere anche per l'imprenditore individuale, facendo però salva in questo caso la possibilità per i creditori di dimostrare la prosecuzione dell'attività d'impresa anche dopo la cancellazione. La riforma fallimentare attuata ad opera del D. Lgs. 5/2006, ha risolto i dubbi interpretativi sancendo che l'imprenditore, sia individuale che collettivo, che ha cessato l'esercizio di impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

## CAPACITA' E IMPRESA

**CAPACITA'**: si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento del 18esimo anno di età e si perde in seguito ad interdizione o inabilitazione; la capacità di agire è presupposto per l'acquisto della qualità di imprenditore in quanto le norme che regolano le relazioni giuridiche degli incapaci sono disposte a tutela degli stessi.

**INCOMPATIBILITA'**: divieto di esercizi di impresa commerciale posto a carico di coloro che



esercitano determinati uffici o professioni, la violazione di tali divieti non preclude l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone solo a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento; analogamente non impedisce l'acquisto o il riacquisto della qualità di imprenditore commerciale l'inabilitazione temporanea all'esercizio di attività commerciale che consegue alla condanna per bancarotta o per ricorso abusivo al credito in caso di fallimento, anche se la trasgressione del divieto è penalmente sanzionata.

## **SOGGETTI INCAPACI E QUALITÀ DI IMPRENDITORE**

❖ **MINORE, INTERDETTO E INABILITATO** : non possono in alcun caso iniziare l'esercizio di impresa commerciale, tuttavia, può essere autorizzata dal tribunale, su parere del giudice tutelare, la continuazione nel loro interesse, di un'attività commerciale preesistente ad essi pervenuta a titolo derivato. I provvedimenti di autorizzazione devono essere iscritti nel registro delle imprese, l'attività sarà poi esercitata tramite il rappresentante legale nel caso dell'interdetto o minore, o con l'assistenza di un curatore nel caso dell'inabilitato (tesi prevalente la richiede solo per gli atti di ordinaria amministrazione).

❖ **MINORE EMANCIPATO** : colui che ha contratto matrimonio prima del compimento della maggiore età può essere autorizzato dal tribunale, con parere del giudice tutelare e sentito il curatore, non solo a continuare l'esercizio di un'impresa commerciale, ma anche ad iniziare ex novo tale attività; in entrambi i casi se autorizzato, acquisterà piena capacità di agire per la gestione dell'impresa anche per gli atti ad essa estranei.

**FALLIMENTO DEL MINORE E DELL'INTERDETTO** : tale argomento solleva problemi di giustizia sostanziale per quanto concerne l'applicazione delle norme fallimentari che stabiliscono incapacità personali e sanzioni penali per il fallito; è invero iniquo far ricadere tali effetti sul minore, dato che il dissesto è imputabile esclusivamente alla condotta del genitore o del tutore. Infatti al minore non possono essere imputati reati da altri commessi che non poteva impedire; da'altro canto al genitore o tutore è applicabile l'art. 227 L.F. che punisce i reati fallimentari dell'instatore ciò soprattutto se si dà rilievo non al nomen bensì alla posizione nell'impresa e al poter di rappresentanza generale certamente non meno ampio per il rappresentante legale del minore. Arduo è invece sottrarre il minore fallito alle incapacità personali, in quanto tali incapacità conseguono automaticamente alla dichiarazione di fallimento e solo il minore in quanto imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito. Non invece il genitore o tutore che imprenditore non è; né persuasivi appaiono gli sforzi fin qui compiuti da parte della dottrina e della giurisprudenza per aggirare il dato normativo ed evitare tale iniqua soluzione.